



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2024, proposto da Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa emanazione di decreto presidenziale monocratico inaudita altera parte, e successiva ordinanza collegiale,

della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 55 del 23.1.2024, avente ad oggetto: "Rideterminazione del calendario venatorio relativo alla stagione venatoria 2023-2024 (DGR n. 1009 del 11.8.2023) a seguito della sentenza del TAR Veneto n. 1990/2023", pubblicata nel BUR Veneto n. 12 del 23.1.2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

RILEVATO che, con ricorso notificato e depositato in data odierna, l'Associazione ricorrente ha chiesto la concessione di misure cautelari monocratiche, *sub specie* di sospensiva della delibera impugnata, nella parte in cui ha rideterminato la "data di chiusura della stagione venatoria 2023-2024 al 31 gennaio 2024, limitatamente alle seguenti specie: Alzavola, Codone e Germano reale, indicate al punto 2, lettera h) dell'Allegato B alla DGR n. 1009 dell'11.08.202 al 31/01/2024", sul rilievo sia del danno grave ed irreparabile alle specie per le quali si è consentita l'attività venatoria sino al 31/01/2024 (e, quindi, oltre il termine del 20/01/2024) sia della prospettazione del "gravissimo disturbo che gli spari (e la presenza umana) arrecano a tutte le altre specie non cacciabili, cioè protette che frequentano le stesse zone di quelle cacciabili", sia, in ultimo, della "interferenza che la caccia ed il disturbo da questa prodotto (rumori, uccisioni di animali, paura, spostamenti obbligati, interruzione dell'alimentazione e così via) determina sui contingenti di animali che affrontano le prime migrazioni, che colpirebbe (anche in senso letterale) proprio gli esemplari migliori, i più forti, sani ed intraprendenti, che migrano per primi rispetto agli altri";

RITENUTO che - in disparte dall'approfondimento nel merito, dinanzi al Collegio e nel pieno contraddittorio tra le parti, delle censure articolate nel ricorso introduttivo sia in punto di "novità" dei dati tratti dalla letteratura scientifica esistente in materia sia in punto di ricostruzione del periodo di inizio della migrazione prenuziale delle specie interessate -, avuto riguardo al principio di precauzione come declinato dalla giurisprudenza amministrativa nella materia *de qua* (Cons. Stato sez. II, 06/12/2021, n.8126) e in considerazione dei pregiudizi come innanzi prospettati dall'Associazione ricorrente, sussista l'invocato *periculum in mora*;

P.Q.M.

accoglie la domanda di misure cautelari provvisorie e, per l'effetto, sospende l'esecuzione della deliberazione impugnata, nella parte in cui ha rideterminato la "data di chiusura della stagione venatoria 2023-2024 al 31 gennaio 2024, limitatamente alle seguenti specie: Alzavola, Codone e Germano reale, indicate al punto 2, lettera h) dell'Allegato B alla DGR n. 1009 dell'11.08.202 al 31/01/2024", sino all'udienza camerale del giorno 22 febbraio 2024, alla quale si fissa la trattazione dinanzi al Collegio dell'istanza cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 24 gennaio 2024.

Il Presidente
Ida Raiola

IL SEGRETARIO